

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti



ALLEGATO 2
Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n.°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>N 67 delibera</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2023-2025
<i>Data 24-04-2023</i>	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **12:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cortellesi Giorgio	SINDACO	P
Serafini Roberto	VICE SINDACO	P
Di Fabio Alessio	ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Giorgio Cortellesi**
in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”* nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”*, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la *“dotazione organica”* non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Amatrice ad € 1.126.878,04;

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE :

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

EVIDENZIATO che la particolare situazione finanziaria del Comune di Amatrice, conseguente al Sisma 2016, non rende possibile la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato per il 2023/2025, secondo gli ordinari criteri introdotti dal decreto interministeriale del 20.04.2020, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34;

VISTA la determina n. 62 del 06.12.2021 dell'Ufficio Affari Generali Personale con la quale è stato assunto un Istruttore direttivo Amministrativo Ufficio staff cat. D-part-time (18 ore), ex art. 90 del D.lgs 267/2000.

VISTO il prospetto di spesa personale Flessibile (Tab.2) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennio 2007/2009, dal quale si evince il costo medio spesa lavoro flessibile ammontante ad € 21.780,00. Allegato B).

RICHIAMATA la nota Regione Lazio n°281 del 09.01.2023 con la quale è stato assegnato al Comune di Amatrice un ulteriore contingente di 5 unità di personale sisma ex art. 50-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229;

ATTESO CHE la situazione organica dell'Ente al **31.12.2022** è, quindi, la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
OPERATORE	A	3	
ESECUTORE	B1	11	1
COLLABORATORE	B3	5	
ISTRUTTORE	C	7	
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	3	1
TOTALE		31 DIPENDENTI	

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI PART/TIME
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D (EX ART.90 D.LGS 267/2000)	1 (18 ORE)
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D (EX ART.30 D.LGS	1 (6 ORE)

	267/2000 (CONVENZIONE COMUNE DI BORBONA E POSTA) Fino al 31.12.2023	
ESECUTORE	B ART. 23 DEL C.C.N.L. DEL 18.11.2022 (CONVENZIONE COMUNE DI BORBONA)Fino al 31.12.2023	1 (6 ORE)
ISTRUTTORE DIRETTIVO PNRR (finanziata sui quadri economici)	Art. 110, comma 2, D.lgs267/2000	1 Tempo pieno

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL SISMA SU PIANTA ORGANICA DI 27 UNITA' AUTORIZZATE.

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
ISTRUTTORE	C-C1	10	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D-D1	9	1
TOTALI	21 (DI CUI UNA SOSTITUZIONE MATERNITA')		

RICHIAMATO l'articolo 57 della L. n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dall'art.3, comma bis del D.L. n.3/ 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n°21, nel quale è prevista la possibilità di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli ente dei crateri dei sismi del 2002-2009-2012-2016 che abbiamo maturato i requisiti dei 36 mesi al 31.12.2023;

EVIDENZIATO che, da una ricognizione presso l'Ufficio Personale del Comune di Amatrice, risultano aver maturato i requisiti per la stabilizzazione:

- n. 3 Istruttori Amministrativi (ex Cat C) Area degli Istruttori;
- n.2 Istruttori tecnici (ex Cat.C) Area Area degli Istruttori;
- n.5 Istruttori Direttivi tecnici (ex Cat. D) Area dei Funzionari;
- n.1 Istruttore direttivo Amministrativo (ex Cat. D) Area dei Funzionari;

ATTESO CHE la struttura organizzativa attuale, costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI i succitati e trascritti commi 3, 3 bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Amatrice vuole effettuare, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Amatrice e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente, posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

DATO ATTO PERTANTO :

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato del personale che il Comune di Amatrice intende effettuare nelle annualità 2022-2024 sarà a carico del fondo di cui al succitato articolo

57 comma 3bis e, dunque, non rileverà “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente;

- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane, dunque, subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis, dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

ATTESO che il Comune di Amatrice è titolare di interventi finanziati dal PNRR.

RICHIAMATO l'art. 31-bis del D.L. 152/2021 che dispone: *“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella sotto riportata, allegata al DL 152/21. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*

VISTO il prospetto di Calcolo incremento spesa per contratti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 06/11/2021, n. 152, All.B).

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, modificato dall'art.9, comma 18-bis, del D.L 152/2021, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

VISTO in particolare, il comma 1 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che *“le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”*.

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 del 18.01.2021 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento nell'ambito dei fondi assegnati dal PNRR per le spese di personale sostenute dagli enti titolari di interventi per il reclutamento di personale.

ATTESO che, come chiarito, dalla suddetta circolare, le spese sostenute per l'assunzione di personale volte a garantire l'attuazione dei progetti, possono essere poste a carico del PNRR *“nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico”*, calcolati sulla base di quanto indicato nella circolare n.4/2022 e non sono soggette ad autorizzazione.

ATTESO che al fine di garantire il rispetto dei termini perentori per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR il Comune di Amatrice non dispone delle risorse umane e professionali sufficienti. Ed in particolare, risulta necessario implementare la dotazione organica dell'ente di una figura professionale tecnica Cat. D, di supporto alla attività tecnico amministrative connesse alle procedure di attuazione degli interventi programmati con particolare riferimento alla rendicontazione completa delle opere finanziate mediante i fondi del PNRR che comprende:

- Acquisizione CUP;
- ANAC: creazione del CIG, verifica dei requisiti su AVCPASS, comunicazione aggiudicazioni ed eventuali SAL;
- BDAP;
- ReGis (Se richiesto per il contributo specifico. Il portale del MEF è finalizzato alla rendicontazione del PNRR);
- Supporto alla gestione delle pratiche necessarie al pagamento dei singoli Stato Avanzamento Lavori;
- Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF)Eventuali interventi su piattaforma TBEL, se necessari;

EVIDENZIATO, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR, ai sensi dell'art.31-bis, comma 1, è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.

ATTESO che il comma 31-bis, comma 5, dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, come modificato dal D.L. 152/2021, istituisce presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per i piccoli comuni" pari a 30.000.000,00 di euro annui, per 3 anni.

VISTO il D.P.C.M 30 dicembre 2022 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°43 del 20.02.2023 ad oggetto "*Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR*" nello specifico la tabella 1 allegata al citato decreto, nella quale si assegna al Comune di Amatrice 1 unità di personale cat. D per un contributo di euro:

- 19.156,16 euro per l'anno 2022
- 38.000,00 euro per l'anno 2023
- 38.000,00 euro per l'anno 2024
- 38.000,00 euro per l'anno 2025
- 9.369,86 euro per l'anno 2026

VISTA la deliberazione di G.C.n°29 del 27.02.2023 con la quale si è stabilito di procedere alla copertura della unità di personale cat. D (PNRR) mediante assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 2 del D.lgs. n.267/2000;

RICHIAMATA la D.G.C.n°259 del 30.11.2022 ad oggetto: "Piano triennale delle azioni positive 2023-2025. Approvazione";

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO atto del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 125/2020PAR, al fine del rispetto del principio generale del bilancio n. 18 di cui al d. lgs. 118/2011 e di assicurare la prevalenza della sostanza sulla forma, si dà atto che nella previsione di spesa personale triennio 2022/23/24 è stata inclusa la spesa relativa ad un dipendente di altro comune in convenzione ai sensi dell'art. 14 ccnl 2001;

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

RICHIAMATO, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO

- che il Comune di Amatrice ha una popolazione al 31.12.2022 pari a 2.289 abitanti, con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2022 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C n. 62 del 19.04.2023;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, il piano triennale dei fabbisogni **ordinario** di personale per il periodo 2023-2024-2025 così come segue:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023/2024/2025

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D (EX ART. 90 d.LGS 267/2000)	1 (18 ORE)
ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONERIA	D (EX ART.30 D.LGS 267/2000 (CONVENZIONE COMUNE DI BORBONA E POSTA) 31.12.2023	1 (6 ORE)
ESECUTORE	B (ART.23 DEL C.C.N.L. DEL 18.11.2022(CONVENZIONE COMUNE DI BORBONA) 31.12.2023	1 (6 ORE)

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte, il piano dei fabbisogni del personale **PNRR** per il triennio 2023-2024-2025, prevedendo:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME I	COSTO ANNUO	FONTE FINANZIAMENTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO Art. 110, comma 2, D.lgs 267/2000	N.1 D/D1	Per 12 mesi	€ 34.195,15	Quadro economico, dei progetti finanziati dal PNRR fino al 22.08.2023

ISTRUTTORE DIRETTIVO Art. 110, comma 2, D.lgs 267/2000	N.1 D/D1	Per 12 mesi	€ 34.195,15	comma 31-bis, comma 5, dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, come modificato dal D.L. 152/2021, Ministero dell'Interno il "Fondo per i piccoli comuni
-----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro e nei limiti della capienza dei quadri economici delle opere pubbliche finanziate;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si hanno per ripetute e trascritte, il piano **stabilizzazione sisma 2022 e 2023**, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, come modificato dall'art.3, comma 2-bis del D.L. n.3/ 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n°21, del personale che abbia maturato nel biennio 2022-2023 i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, come di seguito indicato:

STABILIZZAZIONI SISMA 2022

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME PART/TIME	I	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO ANNUO
ISTRUTTORE	C-C1	FT		16/06/2022	€31.487,66
	C-C1	FT		31/07/2022	€31.487,66
	C-C1	FT		31/07/2022	€31.487,66
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D-D1	FT		01/09/2022	€34.195,15
	D-D1	FT		01/12/2022	€34.195,15
TOTALE	5	5			€ 162.853,28

STABILIZZAZIONI SISMA 2023

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME PART/TIME	I	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO ANNUO
ISTRUTTORE	C-C1	PT		30/09/2023	€15.743,83
	C-C1	FT		18/10/2023	€31.487,66
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D-D1	FT		01/03/2023	€34.195,15
	D-D1	FT		30/06/2023	€34.195,15
	D-D1	FT		03/08/2023	€34.195,15
	D-D1	FT		30/09/2023	€34.195,15
TOTALE	6	6			€ 184.012,09

Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;

Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Amatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
5. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
7. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Giorgio Cortellesi

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 27-04-2023

Reg. 819

li

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 24-04-2023

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 24-04-2023

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
